

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti](#) > [Bulgaria](#)

## Notificazione e comunicazione degli atti

Bulgaria



Bulgaria

NB! Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)!

### Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

L'organo mittente incaricato della notifica all'estero delle comunicazioni giudiziarie e dei giuramenti è la giurisdizione dinanzi alla quale la causa è pendente.

L'organo mittente per la notifica di documenti extragiudiziali all'estero è la corte distrettuale (rayonen sad) avente giurisdizione per l'indirizzo attuale o permanente della notifica della persona o dell'ente che richiede la notifica; per i documenti certificati da un notaio la corte distrettuale (rayonen sad) competente per il distretto nel quale il notaio esercita la sua attività.

### Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

L'organo ricevente nel caso della Repubblica di Bulgaria è la corte distrettuale (rayonen sad) nella cui giurisdizione i documenti devono essere notificati.

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.

[Elenco delle autorità competenti](#)

### Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Le corti distrettuali accettano le consegne effettuate mediante posta delle domande di notifica o delle notifiche e dei relativi documenti allegati da notificare.

### Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Le corti distrettuali accettano i formulari standard redatti in bulgaro, inglese o francese.

### Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è il Ministero della giustizia.

Direzione "Cooperazione giuridica internazionale e affari europei"

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

e-mail: [civil@justice.government.bg](mailto:civil@justice.government.bg)

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofia

## Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Il formulario di domanda tipo della trasmissione di documenti può essere completato in bulgaro, inglese o francese.

## Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

La legislazione bulgara non specifica un termine per la notifica dei documenti.

## Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

La Repubblica di Bulgaria autorizza la redazione del certificato di notifica della copia dei documenti notificati in bulgaro, in inglese o in francese.

## Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

La legislazione bulgara non prevede una tassa per la notifica dei documenti effettuata normalmente. Qualora si faccia ricorso a un particolare metodo di notifica verrà applicata una tassa il cui importo è determinato conformemente al tariffario allegato alla legge sulle funzioni degli ufficiali giudiziari privati.

## Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la Repubblica di Bulgaria dichiara che non è autorizzata la notifica nel territorio bulgaro di documenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, salvo che il destinatario sia un cittadino di uno Stato membro nel quale il documento è stato redatto (articolo 608 del codice di procedura civile).

## Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La notifica diretta ai sensi dell'articolo 15 non è consentita ai sensi della legislazione bulgara (articolo 613 del codice di procedura civile).

## Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

La Repubblica di Bulgaria dichiara che non intende avvalersi della possibilità prevista all'articolo 19, paragrafo 2.

Le domande ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 possono essere introdotte entro il termine di un anno dalla data di pronuncia della sentenza.

## Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2

La Repubblica di Bulgaria non aderisce e non ha concluso nessun accordo, compatibile con il regolamento al fine di accelerare o di semplificare ulteriormente le procedure di trasmissione dei documenti.

Ultimo aggiornamento: 24/09/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.